

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 13/12/2022

FATTO

1) Con ricorso presentato in data 23.8.2022 il ricorrente allega la violazione da parte della resistente in relazione al contratto di finanziamento n. ***130 delle norme sulla "trasparenza bancaria", nonché, la mancata corrispondenza tra il Tasso Annuo Effettivo Globale indicato nel contratto medesimo ed il Tasso Annuo Effettivo Globale rilevato secondo la normativa vigente al momento della relativa stipula, con conseguente applicazione dell'art.125-bis, co. 6 e 7 (art. 124 co. 5 nella versione del TUB del 2007), nonché dell'art. 117, co. 7, del TUB, che prevedono di eguagliare il TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti la stipula dell'operazione.

In particolare, il ricorrente afferma di aver stipulato con la resistente in data 5.3.2009 il suddetto contratto di credito revolving per un "importo totale del credito" di Euro 2.000,00, con rimborso del capitale in importi minimi di Euro 60,00 ciascuno, con applicazione di un TAN pari al 21,48% e un TAEG del 24,17%.

Tuttavia, secondo lo stesso ricorrente tale valore del TAEG indicato in contratto sarebbe inferiore rispetto al valore effettivo del TAEG del finanziamento in questione che



risulterebbe essere infatti pari a 25,031% ove correttamente calcolato in conformità all'art. 2, co. 3, lett. d), e co. 4, lett. e), del D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, nonché all'Allegato 5C del Provvedimento della Banca d'Italia di recepimento della Direttiva 2011/90/UE (cui doversi fare riferimento per i contratti relativi a carte di credito revolving stipulati entro la data del 31 maggio 2011), secondo cui è, tra l'altro, segnatamente stabilito che ai fini del calcolo del TAEG "d. se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: i. il credito sia fornito per un periodo di un anno; e ii. il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo".

In applicazione di tali disposizioni il ricorrente ritiene quindi che il TEAG del contratto in questione debba essere calcolato sulla base delle seguenti ipotesi: a) che il titolare effettui un solo utilizzo iniziale di Euro 2.000, ovvero pari all'importo totale del Credito; b) che il rimborso dell'importo totale dovuto dal consumatore avvenga in 12 Rate mensili (ogni mese è costituito da 30,41666 giorni); c) che ogni rata è comprensiva di Quota Capitale, Quota Interessi ed Oneri, nello specifico: i. la Quota Capitale deve intendersi fissa (ovvero di uguale importo per ogni singola Rata) generando, di fatto, il c.d. piano di ammortamento all'italiana; la Quota Interessi è calcolata su un TAN pari a 21,84%.

Per quanto riguarda la questione del computo o no all'interno del TAEG delle carte di credito "revolving" delle "spese invio e gestione E/C" pure previste dal contratto di finanziamento in esame e mensilmente addebitata al cliente nel relativo estratto conto storico, il ricorrente specifica che secondo le norme applicabili debba farsi riferimento alle indicazioni e alle preferenze manifestate dal consumatore in ordine alla scelta se ricevere l'E/C in forma cartacea (a fronte del pagamento di una commissione) oppure elettronica (gratuitamente). Ciò posto, il ricorrente allega che da un'analisi del contratto in esame non si rileverebbe la presenza di detta facoltà per il ricorrente "di avvalersi di un estratto Conto in forma elettronica (gratuitamente)", sicché "nel computo del TAEG è stata inserita la voce di Costo in questione". In particolare, al fine del corretto calcolo del TAEG il ricorrente avrebbe proceduto alla ricostruzione di un piano di ammortamento che remunererà l'importo Totale del Credito attraverso 12 rate mensili di quote costanti di capitale, mentre gli interessi sono calcolati di volta in volta sulle quote residue, a partire da un mese dalla data del primo utilizzo (c.d. Piano di Ammortamento all'Italiana).

In considerazione, dell'allegata erronea indicazione del TAEG nel contratto in questione, il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 125-bis del TUB, comma 6 e 7 (art. 124 co. 5 nella versione del TUB del 2007), nonché dell'art. 117, comma 7, del TUB, ai sensi dei quali il TAEG del contratto in esame deve essere ex lege eguagliato al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti la stipula dell'operazione, e chiede pertanto di: a) accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto ed il TAEG rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula del contratto de quo; b) accertare e dichiarare, la nullità della clausola del contratto di Finanziamento oggetto del presente ricorso relativo alla determinazione del TAEG; c) condannare la resistente alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del capitale residuo come determinato dallo stesso ricorrente, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione - ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese - di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o



di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto in questione.

2) Con controdeduzioni del 4.10.2022 la resistente ha confermato che il contratto di finanziamento di cui al ricorso è stato sottoscritto dal ricorrente in data 5.3.2009 per un importo iniziale pari Euro 2.000,00 e che, come già comunicato al ricorrente stesso, in riscontro al reclamo ricevuto in data 19.4.2022, il contratto di credito in questione, non connesso all'utilizzo di alcun tipo di carta, consente al cliente una disponibilità di denaro concessa in suo favore dalla resistente per una durata indeterminata e quindi, per definizione, è privo di un piano di ammortamento predefinito: ad ogni versamento mensile della rata, il cliente ricostituisce automaticamente una disponibilità di denaro pari alla quota capitale dell'importo saldato (Utilizzi, cfr. art. 2 Condizioni Generali di contratto), che potrà essere nuovamente utilizzata per successivi usi. In questo modo, il cliente dispone di una linea di credito continua, come appunto anche nel caso di specie. Inoltre, ai sensi del contratto, il cliente deve rimborsare la rata minima prevista, pur mantenendo la facoltà di eseguire versamenti di importo superiore. Non sono considerati regolari né pagamenti anticipati, né posticipati della rata minima mensile. Ogni singola rata pagata regolarmente rimborsa gli interessi, le spese, l'assicurazione se sottoscritta, e il capitale.

Rileva al riguardo la resistente che tali caratteristiche del contratto sarebbero state ben note al ricorrente come comprovato dal fatto che questo ha fatto ripetuti utilizzi da 13.04.2011 al 06.04.2022 del credito così concesso, concordando altresì nel tempo aumenti della linea di fido concessa e conseguenti aumenti anche della rata minima da rimborsare (i.e. in data 31.12.2015 aumento della linea di fido da Euro 2.000,00 a Euro 3.000,00 e dell'importo della rata minima da Euro 60,00 a Euro 90,00; in data 05.09.2019 aumento della linea di fido da Euro 3.000,00 a Euro 4.000,00 e dell'importo della rata minima da Euro 90,00 a Euro 120,00; in data 09.07.2020 aumento della linea di fido da Euro 4.000,00 a Euro 5.000,00 e dell'importo della rata minima da Euro 120,00 a Euro 150,00).

Quanto alle modalità di calcolo del TAEG del contratto in esame la resistente eccepisce che questo è stato calcolato sulla base di un esempio rappresentativo / ipotetico, posto che per i finanziamenti di tipo revolving non è dato conoscere l'ammontare dell'utilizzo effettivo fatto dal cliente, e che, nel pertinente modulo contrattuale, le spese di invio E/C sono state separatamente indicate, ponendole dunque all'attenzione del cliente. Dalla documentazione contrattuale, si evincerebbe infatti chiaramente, secondo il ricorrente: TAN pari 21,84% - TAEG pari al 24,17 per tutte le riserve (cfr. art. 14 Condizioni finanziarie) e spese invio E/C Euro 0,60 per estratto conto (cfr. art. 3 Estratti Conto).

In merito a tali aspetti contrattuali, la resistente eccepisce in particolare che tale modalità di indicazione delle spese di invio E/C e l'esclusione delle stesse dal calcolo del TAEG sarebbe del tutto legittima, anche perché, alla data di sottoscrizione del contratto revolving in questione, le spese di invio E/C erano escluse dal calcolo del TAEG secondo quanto stabilito dal D.M. 8 luglio 1992 (in part. art. 2, comma 3 e comma 4), applicabile *ratione temporis*, pertanto il ricorrente avrebbe errato, allorché ha effettuato il ricalcolo in base alla normativa della riforma del credito del consumo (d.lgs. n. 141/2010), non ancora in vigore all'epoca della sottoscrizione del contratto revolving de quo.

Ulteriore errore di calcolo asseritamente commesso dal ricorrente sarebbe il fatto che lo stesso ha effettuato il ricalcolo del TAEG applicando al rapporto di credito revolving la metodologia di ammortamento alla francese ovvero all'italiana; sennonché, nel contratto



in questione, gli interessi vengono calcolati giornalmente su base annua (365 giorni per l'apertura di credito revolving) dalla data di registrazione di ciascun utilizzo sul saldo in linea capitale, escluse eventuali spese, al TAN contrattuale riportato sull'estratto conto.

Obietta inoltre la resistente che contrariamente da quanto ex adverso dedotto, il contratto prevede la facoltà per il cliente di ricevere qualsivoglia comunicazione in formato elettronico, come indicato espressamente all'art. 8 delle Condizioni Generali del contratto in esame, ma il ricorrente non avrebbe mai manifestato l'intenzione di ricevere in formato elettronico le comunicazioni a lui destinate, né mai neppure contestato l'addebito delle spese per l'invio degli E/C, formulando solo ora contestazioni in merito a tale addebito invocando la nullità del TAEG e il ricalcolo degli interessi applicati ai numerosi utilizzi della linea di credito revolving dallo stesso medio tempore effettuati.

La resistente eccepisce altresì che l'addebito delle spese per l'invio dell'E/C, pari a euro 0,60, già di per sé di importo non rilevante in relazione al finanziamento ed a tutti relativi costi sarebbe rimasto limitato ad un periodo breve e nello specifico a partire dall'inizio nel mese di marzo 2009 fino al mese di dicembre 2011, in quanto la linea di credito per tutto il periodo successivo, dal mese di gennaio 2012 al mese di maggio 2013, non sarebbe stata "utilizzata". In tale periodo nessun E/C sarebbe stato quindi inviato e alcun relativo costo addebitato. Obietta la resistente che sul punto, il ricorrente non fornisce prova contraria

Infine, la resistente rileva che nel mese di dicembre 2015 il ricorrente ha effettuato un aumento della sua linea di credito, accettando così il nuovo TAEG applicato comprensivo altresì di tutte le spese accessorie, tra le quali le spese per l'appunto di invio E/C, avendo nel frattempo la resistente modificato le relative modalità di calcolo in conformità allo *ius superveniens*.

Conclude pertanto la resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, avendo la stessa operato correttamente, nel rispetto dei più generali principi di correttezza e trasparenza, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, operare l'eventuale ricalcolo secondo l'art. 117 TUB con esclusione del periodo 2009 – Giugno 2013 e del periodo successivo al 31.12.2015, tenuto anche conto della prescrizione operante sino al giugno 2012, del fatto che sino al mese di giugno 2013 nessun importo è stato addebitato a titolo di spese di spedizione e considerato altresì che, in data 31.12.2015, con l'aumento della linea di fido, il ricorrente ha accettato il nuovo TAEG, comprensivo anche delle spese di invio E/C secondo la formula di Banca d'Italia.

3) Con repliche del 6.10.2022 il ricorrente specifica e ribadisce innanzitutto che il calcolo del TAEG del finanziamento in questione sarebbe stato sviluppato come da indicazioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti e che l'unica voce di Costo inserita nel TAEG è relativa alle Spese di Incasso (o spese E/C o Tenuta Conto) pari a 1,03 €/mese.

Il ricorrente obietta inoltre, in tale sede, essenzialmente che la valutazione dell'inserimento o no delle spese di E/C all'interno del TAEG deve essere ponderata sulle indicazioni e alle preferenze manifestate dal consumatore e non sull'eventuale possibilità concessa di ricorrente di ottenere l'Estratto Conto On-line in maniera gratuita, e che lo stesso non avrebbe avuto in realtà alcuna possibilità di scelta in merito alla possibilità di ricevere gli estratti conto in forma cartacea o elettronica, insistendo quindi per l'accoglimento del ricorso.

4) Con controrepliche dell'11.10.2022 la resistente essenzialmente ribadisce quanto già esposto nelle proprie controdeduzioni e le relative conclusioni, contestando formalmente



ed integralmente il contenuto delle repliche avverse e rilevando che, tra l'altro che il ricorrente in dette repliche "richiama in modo errato e confusionario una "Spese di Incasso (o spese E/C o Tenuta Conto) pari a 1,03 €/mese" [...] assolutamente non contemplate tra le voci e/o spese chiaramente elencate nelle "Condizioni Finanziarie" del contratto di finanziamento né tantomeno mai imputate dalla scrivente società nel calcolo del TAEG".

DIRITTO

1) La controversia oggetto del presente ricorso concerne il corretto calcolo del TAEG di un contratto di finanziamento di "prestito personale" sottoscritto in data 5.3.2009 e la verifica della corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo del finanziamento calcolato secondo la normativa vigente al momento della stipula del contratto in questione, con specifico riguardo alla doverosità o no di considerare ai fini del computo del relativo TAEG anche l'importo delle spese d'invio del pertinente Estratto Conto (E/C).

2) Ciò posto, dagli elementi acquisiti nell'ambito della sommaria istruttoria esperibile dinanzi a questo Arbitro, il Collegio ha presente che la richiesta del finanziamento in questione, qualificato come di "credito rotativo (revolving credit) a tempo indeterminato", sarebbe stata sottoscritta, come detto, in data 5.3.2009, per un limite di fido di Euro 2.000,00 da rimborsare in rate minime di Euro 60,00, in base alle seguenti condizioni finanziarie: TAN del 21,84%; TAEG del 24,17%; durata teorica n. 52 rate, ipotizzando un solo utilizzo di tutto il fido, senza riutilizzi successivi della riserva disponibile, con pagamento della rata mensile nel termine di scadenza, senza assicurazione, salvo bolli e imposte di legge.

3) Dalla documentazione contrattuale risulta altresì convenuto (art. 3 delle pertinenti condizioni generali di contratto) l'invio mensile di Estratti Conto (E/C) con indicazione del saldo del precedente E/C, dei pagamenti registrati e degli interessi calcolati giorno per giorno sul capitale residuo effettivo, nonché l'addebito mensile dell'eventuale imposta di bollo e "le spese di invio E/C (attualmente 0,60 € per estratto conto, salvo modifiche [...])".

4) In relazione a quanto sopra, il Collegio ha presente che secondo il ricorrente dette spese d'invio E/C (benché diversamente qualificate e quantificate in sede di repliche) avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo del TAEG del finanziamento in esame, in conformità anche a quanto specificato nelle citate indicazioni della Banca d'Italia, in quanto al ricorrente non sarebbe stata data la possibilità di manifestare la propria scelta se ricevere l'estratto conto in forma cartacea o digitale.

5) Ciò posto, considerato che il contratto in esame è stato sottoscritto nel marzo 2009 – pertanto prima della data dell'1.6.2011 di entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 – il Collegio ritiene innanzitutto che la normativa applicabile *ratione temporis* sia quella di cui al D.M. Tesoro 8 luglio 1992, ai sensi del cui art. 2, co. 4, era stabilito che dovessero essere escluse dal calcolo del TAEG, tra l'altro, le "spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate".

6) Benché da tale disposizione non appaia quindi espressamente indicata la dovuta modalità di trattamento delle spese d'invio degli E/C ai fini del calcolo TAEG, il Collegio



ritiene tuttavia che il principio di diritto da applicare in materia di trattamento dei costi d'invio degli estratti conto ai fini del calcolo del TAEG nell'ambito di un contratto di credito *revolving* soggetto *ratione temporis* alla normativa di cui sopra, come appunto quello qui in esame, sia quello esplicitato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro secondo cui: “[p]er i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010, i costi di invio di e/c rientrano fra le spese di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore e vanno esclusi dal TAEG, purché sia garantita una ragionevole libertà di scelta fra modalità di inoltro gratuite e a pagamento e le spese non siano anormalmente elevate” (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6858/2022).

7) Inoltre, in linea con tale principio, al fine di valutare se rispetto alle operazioni di credito “revolving”, come è pure quella qui in esame, sia stata garantita al consumatore una ragionevole libertà di scelta, risulta rilevante verificare in concreto le seguenti circostanze: a) la previsione delle opzioni di invio e la specificazione dei rispettivi costi nelle condizioni generali di contratto; b) l'indicazione delle spese di e/c, con separata evidenza rispetto al TAEG; c) il loro carattere non anormalmente elevato.

8) Orbene, con riguardo al contratto qui in esame, benché sia dato accertare che le spese di invio E/C siano indicate con separata evidenza rispetto al TAEG e che le stesse (pari a Euro 0,60 per ogni invio) non siano d'importo eccessivo, tuttavia ai sensi delle condizioni generali di contratto non risulta essere consentito al cliente di scegliere tra diverse modalità d'invio degli E/C gratuite oppure a pagamento. In particolare, l'art. 3 di dette condizioni generali prevedono l'applicazione, senza alternative, del suddetto costo mensile d'invio degli E/C, e nel successivo art. 6 è previsto che il cliente acconsente “a che tutte le comunicazioni vengano effettuate anche mediante tecniche di comunicazione a distanza”, senza però indicazione specifica in merito all'eventuale impatto sui costi. Al riguardo, il Collegio ha presente che la resistente, nelle proprie controdeduzioni, obietta “che, diversamente da quanto *ex adverso* dedotto, il cliente aveva (ed ha) la facoltà di ricevere qualsivoglia comunicazione in formato elettronico. Così è, infatti, indicato espressamente all'art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto”, tuttavia il Collegio rileva che il citato articolo 8 riguarda i diversi aspetti della “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto” e che non risultano neanche *aliunde* nelle condizioni generali di contratto pattuizioni coerenti con l'obiezione mossa dalla resistente.

9) In considerazione di quanto sopra, atteso che il contratto in questione è stato stipulato in data antecedente l'1.6.2011, sicché non è possibile adottare la metodologia di cui all'Allegato 5B o 5C alle Disposizioni di Trasparenza come sembra fare il ricorrente (né operare quindi una ricostruzione del piano di ammortamento all'italiana o alla francese sviluppato su 12 mesi), essendo piuttosto necessario fare riferimento alle disposizioni del DM 8.7.1992 e al regolamento contrattuale, risulta che in caso di inclusione delle spese di invio degli estratti conto nel TAEG, il TAEG effettivo sarebbe pari al 24,98% (ipotizzando al fine del calcolo un rimborso in n. 52 rate mensili da Euro 60,00 ciascuna, come da rimborso minimo mensile contrattualmente previsto) a fronte di un TAEG contrattuale pari al 24,17%, con un conseguente scostamento quindi tra i due valori superiore allo 0,20%, che costituisce la soglia di scostamento considerata di norma rilevante in base agli orientamenti condivisi tra i Collegi di questo Arbitro.

10) In considerazione quindi di tali elementi e risultanze istruttorie il Collegio ritiene che siano fondate le allegazioni del ricorrente circa la doverosa inclusione nel calcolo del TAEG del finanziamento in esame, ai sensi delle norme all'epoca applicabili, anche delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese d'invio degli E/C stabilite in contratto, nonché circa la conseguente significativa divergenza tra il TAEG effettivo del contratto correttamente calcolato e il minor valore del TAEG invece indicato in contratto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA